Allegato 1)

Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, legge 68/1999 come modificato dall'art. 1 della legge n. 247/2007. Modalità e criteri per l'erogazione.

1. Destinatari degli incentivi sono i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori con alto o assoluto grado di disabilità e che stipulano con gli Uffici provinciali di Perugia e Terni, competenti per il collocamento "mirato", apposita Convenzione finalizzata all'occupazione di tali disabili.

2. Ai destinatari di cui al precedente punto sono concesse le seguenti tipologie di contributo:

Contributo di tipo A): finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;

Contributo di tipo B): finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche.

3. Il contributo finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili (contributo di tipo A) è calcolato sul costo salariale effettivo relativo al primo anno di assunzione del disabile e il valore ottenuto rappresenta il contributo massimo concedibile. Esso viene calcolato nella misura del:

- 60% del costo salariale annuo effettivo, in presenza di handicap intellettivo o psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o in presenza di invalidità compresa tra l'80 e il 100%, o minorazioni ascritte dalla I^ alla 3^categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e s.m.i.;

- 25% del costo salariale annuo effettivo in presenza di invalidità compresa tra il 67% ed il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e s.m.i..

3.1. Per "costo salariale" si intende l'importo effettivamente sostenuto dal beneficiario in relazione al lavoratore assunto e, ai sensi del Reg. 800 CE del 2008, comprende:
- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

- i contributi assistenziali per figli e familiari.

3.2. Qualora il costo effettivo salariale relativo al primo anno di assunzione sia superiore al costo salariale annuo dichiarato nella domanda d'incentivo, il contributo verrà calcolato su quest'ultimo.

4. Il contributo finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche (contributo di tipo B) è calcolato nella misura del 50% sulle spese effettivamente sostenute per realizzare l'intervento, previa l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti con disabilità compresa tra il 51 e il 100% e correlazione tra l'intervento eseguito e il disabile assunto.

4.1. Il contributo, comunque, non potrà essere superiore a 10.000,00 euro.

4.2. L' intervento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'assunzione.

5. Il contributo di tipo B), può essere cumulato con il contributo di tipo A).

6. I contributi di tipo A) e di tipo B), al fine di premiare la permanenza del rapporto lavorativo nel tempo, sono erogati nell'ambito di tre annualità successive all'assunzione, come segue: 1°anno: 20% del contributo; 2°anno: 30%; 3°anno: 50%.

7. I contributi di tipo A) e di tipo B), sono erogati qualora sia stato esperito con esito positivo il periodo di prova, ove previsto.

8. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa in un periodo compreso tra il termine del periodo di prova ed i 36 mesi successivi all'assunzione (periodo convenzionale del contributo: 3 anni), il contributo di tipo A) e il contributo di tipo B) vengono riparametrati al periodo effettivamente lavorato, ferme restando le percentuali di erogazione definite al punto 6.
Ai fini della riparametrazione, le frazioni di mese pari o inferiori a 15 giorni non vengono prese i considerazione; quelle superiori ai 15 giorni vengono considerate come mese intero.

9. Qualora intervenga una modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il contributo di tipo A) viene riparametrato ai costi salariali annuali effettivi interessati dalla trasformazione del rapporto di lavoro, ferme restando le percentuali di erogazione definite al punto 6.

10. Nei limiti delle risorse disponibili e delle priorità previste dalla normativa vigente, i contributi di tipo A) e di tipo B) saranno liquidati, in caso di *ex aequo,* nel seguente ordine : 1) datore di lavoro non in obbligo; 2) assunzione di lavoratrice disabile; 3) maggiore età del/la disabile.